



Sentenza n.353/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Michele Oricchio Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte, iscritto al numero **74160** del registro di Segreteria, instaurato a istanza di:

A.N.M. S.p.A. (Azienda Napoletana Mobilità - P.I. 06937950639), in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Rispoli (PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio Dott. Luigi Pomponio del 3/8/2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240, in calce al ricorso;

nei confronti di:

Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

nonché di:

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale
per la Campania** in Napoli, via Piedigrotta n. 63;

uditi, nella pubblica udienza del 6 giugno 2024, i rappresentanti delle parti,
nonché il Sostituto Procuratore Generale Gaetano Gigliano, e con
l'assistenza del segretario Alessandra Polese;

FATTO

L'A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità presentava ricorso, in
riassunzione ai sensi dell'art. 17 C.G.C., contro l'ADER - AGENZIA ENTRATE –
RISCOSSIONE e nei confronti della Procura Regionale erariale, per:

“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità
del Concessionario per la riscossione, per il mancato introito della somma
iscritta a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla
cartella di pagamento emessa nei confronti di Pellegrino Gaetano e per
l'effetto condannare parte convenuta a pagare in favore della A.N.M. S.p.A.
la somma di € 619,18, comprensiva delle maggiorazioni del 10% per ogni
semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione
alla data della trasmissione del ruolo al concessionario, così come previste
dall'art. 27 della Legge 689/1981, ed interessi moratori, ovvero in
subordine interessi legali, su detta somma ottenuta per il credito non
riscosso, a far data dalla trasmissione del ruolo alla sentenza di
accoglimento dell'opposizione ed oltre ulteriori interessi da detta data al
saldo;

b) condannare in via accessoria ex art. 1226 c.c. l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento nei confronti dell'A.N.M. S.p.A. della somma che
riterrà di liquidare secondo equità, a titolo di danno di immagine, che si

quantifica sin d'ora nel quadruplo della sanzione dovuta e richiesta con l'ordinanza di ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che la Corte riterrà di giustizia;

c) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta del rimborso spese generali dell'IVA e della C.P.A. con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali con attribuzione al procuratore anticipatorio”.

L'A.N.M. esponeva nel ricorso introduttivo, a sostegno della formulata domanda, che l'inadempimento del Concessionario nell'esazione del ruolo di cui alla sopra menzionata cartella esattoriale era da ritenersi riconducibile alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37598/2013, con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata dal predetto soggetto privato avverso la pretesa esattoriale, per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Più in dettaglio, la ricorrente descriveva le fasi del procedimento sfociato nella citata pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, in cui si constatava l'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dall'A.N.M. nei confronti del trasgressore dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio.

L'odierno giudizio era conseguenza della riassunzione innanzi a questa Sezione Giurisdizionale territoriale della Corte dei conti, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria sull'identica questione, pronunciata con sentenza n. 36573/2023 del Giudice di Pace di Napoli che ha provveduto ad applicare l'ordinanza n. 5569/2023 della Corte di cassazione – SS.UU. emessa a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'ADER in analogo giudizio instaurato nei suoi

confronti da A.N.M.

Nel ricorso introduttivo A.N.M. argomentava, anche riportando testualmente il ricorso presentato in sede ordinaria, sulla sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente alla luce del disposto dell'art. 172 C.G.C. in linea con le statuizioni della Corte di Cassazione illustrate nell'ordinanza sopra richiamata, della rilevabilità nella concreta fattispecie dell'inadempimento contrattuale -e della conseguente responsabilità- della convenuta ADER nonché della risarcibilità del danno sia patrimoniale che d'immagine, subito dall'A.N.M. per effetto di tale inadempimento.

In data 20/12/2023 il P.R. trasmetteva le conclusioni ex art. 175 C.G.C. con le quali, riepilogati i tratti salienti della controversia sottoposta allo scrutinio del Collegio, richiamando la sentenza n. 664/2023 pronunciata dalla Sezione con riguardo a identica fattispecie, prospettava l'ammissibilità della domanda della ricorrente *"limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempiente dell'ADER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"*, restando *"invece inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine"*.

L'ADER si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda; in subordine, chiedeva il rigetto, in tutto o in parte, della domanda in quanto infondata e la condanna di controparte al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio. In particolare, riepilogati i fatti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 172 lett. d) c.g.c. per difetto di

legittimazione attiva, l'inammissibilità dell'azione per contrasto ed elusione della disciplina speciale di cui al d.lgs. 112/1999 (postergazione del termine per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità), infondatezza della domanda per annullamento ex lege del credito, infondatezza nel merito per inammissibilità di una pronuncia di condanna e per il concorso dell'ente impositore nella causazione del danno lamentato, nonché per inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento del danno all'immagine.

In data 25.3.2024 perveniva dichiarazione della Difesa di A.N.M S.p.A. di rinuncia agli atti del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

All'udienza del 4.4.2024, assente l'Avvocatura dello Stato, la discussione della causa veniva rinviata all'udienza del 6 giugno 2024, al fine di acquisire l'accettazione di controparte costituita.

In data 30.5.2024 perveniva la dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte di Ader.

All'udienza odierna l'ANM ha confermato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione dello stesso; il PM di udienza non si è opposto in proposito.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ADER, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del

danno all'immagine, rientra -come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. *ex plurimis*, sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024)- nella previsione dell'art. 172, lett. d), C.G.C., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte dei conti, che della legittimazione ad agire di ANM s.p.a.

B. In presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio, nonché dell'accettazione di controparte, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 C.G.C.

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione della controparte, intervenuta nelle *"debite forme"*: la stessa non deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta *"dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti"*. Ciò in quanto la rinuncia *"non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi"* (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, ai fini dell'estinzione, necessaria solo allorché, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850: *"L'art. 306 c.p.c. stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; il*

fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell'essere parte costituita nel giudizio, non già nell'avere un interesse, posto pure che esso esista, alla partecipazione al giudizio"). Infatti, la previsione secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo solo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, trova fondamento nella circostanza che l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo. Nel caso di specie, Ader, costituitasi nel presente giudizio, ha accettato la rinuncia depositata da ANM agli atti del giudizio in data 17/4/2024, con dichiarazione poi confermata all'udienza odierna.

Pertanto, in presenza della dichiarazione di ANM s.p.a. di rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte Ader, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 C.G.C.

L'art. 110, comma 7, C.G.C. prevede altresì che la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte di A.N.M. s.p.a.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

Marzia de Falco (firma digitale)

Michele Oricchio (firma digitale)

depositata in Segreteria il 01.07.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli (firma digitale)